

ACR



20387-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| GIACOMO FUMU | - Presidente - | Sent. n. sez. 615/2021 |
| UGO BELLINI | - Relatore - | UP - 25/03/2021 |
| ALESSANDRO RANALDI | | R.G.N. 18453/2020 |
| MARIAROSARIA BRUNO | | |
| BRUNO GIORDANO | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

(o m i s s i s)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di quest'ultimo

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

uditi i difensori

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in

ucl

difesa di

(omissis)

(omissis)

che, illustrando i motivi dei

ricorsi, insiste per l'accoglimento. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di TRANI in difesa di

(omissis)

che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per il rigetto dei

ricorsi delle parti civili ricorrenti e l'accoglimento del ricorso dei propri assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, nel riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Venezia, confermava il giudizio di responsabilità a carico di (omissis) ^{no} quale soggetto preposto alla sicurezza della ditta " (omissis) s.r.l." in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, dipendente della suddetta azienda, (omissis) il quale era caduto da una scala mentre procedeva all'allestimento di alcuni pannelli presso esercizio commerciale, riportando un politraumatismo e lesioni multi organo dalle quali era conseguito un fenomeno settico che lo aveva condotto a morte.

2. La Corte di appello ha confermato altresì le statuizioni civili disposte dal primo giudice a favore dei prossimi congiunti della persona offesa. In relazione ad una serie di altri soggetti, che pure avevano dichiarato di vantare significative relazioni parentali con il *de cuius*, e che avevano dichiarato di costituirsi parte civile, revocava, in accoglimento di specifica doglianza dell'imputato, le assegnazioni di somme provvisionali pure riconosciute dal primo giudice, assumendo che tali asseriti danneggiati, a prescindere dalla omonimia con la persona offesa, non avevano fornito alcuna dimostrazione di avere subito un danno patrimoniale, ovvero un danno morale in conseguenza della morte dell'operaio, non avendo allegato alcun elemento a sostegno del vincolo parentale o di convivenza con la persona offesa.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato (omissis) nonché, in relazione alle statuizioni civili, le parti civili (omissis) (omissis)

(omissis) già costituiti parte civile.

4. La difesa dell'imputato (omissis) deduce violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di appello, pur confermando la nullità dell'accertamento autoptico per mancato avviso al difensore del ricorrente nei confronti del quale sussistevano indizi di reato, e la conseguente inutilizzabilità dell'accertamento tecnico, nondimeno aveva riconosciuto che il consulente che aveva proceduto all'incombente potesse essere esaminato in sede dibattimentale per fornire la sua valutazione tecnica sul rapporto di causalità materiale tra caduta del lavoratore ed evento letale, prescindendo da quanto espresso nell'elaborato tecnico e fondandosi esclusivamente sui documenti

esaminati quali la cartella clinica e sui trattamenti cui il paziente era stato sottoposto nel corso della degenza ospedaliera.

4.1 A tale proposito evidenziava che l'oggetto dell'accertamento tecnico, avente carattere irripetibile, era tra l'altro proprio quello di stabilire l'esistenza di relazione causale tra il poli-traumatismo subito dal lavoratore a seguito della caduta dall'alto rispetto all'evento morte, e pertanto il vizio che aveva colpito l'accertamento tecnico non poteva che estendersi all'esame del consulente, chiamato a dare contezza di quanto aveva formato oggetto del quesito tecnico, a nulla rilevando che l'esaminato, per rispondere alle domande delle parti, non sia stato ammesso a utilizzare il contenuto dell'accertamento autoptico, potendo invece avvalersi della documentazione sanitaria agli atti, in quanto gli elementi di conoscenza del consulente non potevano prescindere da quanto acquisito nel corso delle operazioni peritali che avrebbero dovuto svolgersi nel contraddittorio con il ricorrente.

5. Le parti civili ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione agli art.539, 540 e 600 cod.proc.pen. per essere state revocate le statuizioni civili a loro favore senza che la parte impugnante avesse allegato gravi motivi a fondamento della richiesta e per difetto di motivazione con riferimento alle ragioni legittimanti la revoca, assumendo che sarebbe stato necessario un più intenso apparato motivazionale tenuto conto della sommarietà e provvisorietà delle statuizioni civili e del fatto che la liquidazione definitiva era comunque rimessa al giudice civile che ben avrebbe potuto modificare o integrare gli argomenti posti a fondamento della statuizione provvisoria, dovendo invero provvedere a quella definitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato (omissis) (omissis) deve trovare accoglimento.

Premesso che già nel corso delle indagini preliminari era stata dichiarata la nullità dell'accertamento tecnico irripetibile con il quale il consulente del Pubblico Ministero era stato chiamato ad accertare, oltre alle cause della morte dell'infortunato, la riconducibilità della stessa ad eventuali fattori causali alternativi o concorrenti (quali la condotta dei medici che avevano avuto in cura l'infortunato dopo il grave evento traumatico subito), appare in vero in contrasto con la affermazione di tale nullità e, incoerente sotto il profilo motivazionale, il percorso argomentativo del giudice di appello, il

quale ha riconosciuto dignità istruttoria all'esame del consulente tecnico del PM, quale soggetto esperto in grado di fornire una valutazione tecnica in sede dibattimentale, sebbene depurato dalle suggestioni e dal contenuto dell'accertamento tecnico irripetibile.

2. Invero la distinzione operata dai giudici di merito, secondo la quale il consulente tecnico, che ha svolto le operazioni peritali, può comunque essere esaminato come teste qualificato non già sul contenuto dell'accertamento tecnico irripetibile (perizia autoptica) ma sugli atti utilizzabili del processo, fornendo un parere da esperto sulla questione tecnica sottesa al conferimento dell'incarico conferito, appare destituita di fondamento.

3. Invero tale apprezzamento si pone in contrasto con la logica processuale, atteso che il consulente tecnico in sede di esame dibattimentale è portatore di una conoscenza tecnico scientifica che non può prescindere dalle operazioni compiute nel corso delle indagini peritali e si pone in contrasto con la giurisprudenza del Supremo collegio sul punto. Invero in sez.2, n. 11052 del 23.1.2009, imp. Flotta, si afferma testualmente che l'esame del consulente sull'oggetto dell'incarico "si risolve in una inammissibile reviviscenza, non mediata da valide ragioni giuridiche, dell'atto già riconosciuto affetto da nullità"; ed ancora che "applicandosi il principio della nullità derivata non poteva disporsi l'esame di un consulente in ordine ad una attività dallo stesso espletata e da considerarsi tamquam non esset".

4. Neppure appare corretto distinguere, come ragiona il giudice di merito, tra il contenuto irripetibile dell'incarico, sul quale non sarebbe ammesso l'ingresso di una testimonianza dal contenuto tecnico (sull'esito della necropsia), rispetto ad un più circoscritto ambito, in cui il consulente sarebbe chiamato a fornire il proprio contributo, liberamente apprezzabile dal collegio giudicante, di più spiccato rilievo valutativo, atteso che nella specie l'incarico tecnico (il cui assolvimento non era stato accompagnato dalle garanzie difensive sul diritto di partecipazione delle difese), non si era arrestato alla necropsia, ma aveva per oggetto proprio l'accertamento del rapporto di causalità tra l'infortunio e la morte, compresa la valutazione di eventuali interferenze riconducibili all'operato dei sanitari.

5. In un tale coacervo di quesiti non appare suscettibile di scissione la porzione documentale dell'elaborato tecnico, in relazione a quanto sia risultato all'esito dell'esame necroscopico, rispetto a quanto possa essere ritenuto in tema di causalità, sulla base di una valutazione tecnico

scientifico del complessivo materiale istruttorio, in quanto il momento valutativo non può prescindere dalla acquisizione degli elementi materiali e tecnici da parte del consulente nel corso delle indagini dal carattere irripetibile. La valutazione demandata al consulente è unitaria e il consulente è chiamato a rispondere proprio perché ha esaminato i documenti sanitari e ha condotto tutte le indagini sul cadavere della persona offesa per accertare la causa della morte e la ricorrenza di contributi causali concorrenti o alternativi. Se la nullità dell'accertamento è stata rilevata, come è avvenuto nella specie da parte del Giudice per l'udienza preliminare, la stessa certamente si estende anche alla valutazione tecnica offerta dal perito in sede dibattimentale, all'esito di operazioni peritali complesse.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha altresì escluso l'ammissibilità della testimonianza in dibattimento del consulente tecnico del pubblico ministero sul contenuto degli accertamenti tecnici non ripetibili, dichiarati inutilizzabili per violazione dell'art.360 cod.proc.pen., trattandosi di prova dichiarativa affetta da inutilizzabilità derivata (sez.3, 3.12.2009, S., Rv.246022).

6. Peraltro trattandosi di nullità derivata verificatasi in sede di assunzione delle prove da parte del giudice di primo grado è necessario verificare che tale nullità, non assoluta, sia stata tempestivamente eccepita secondo quanto prevede dall'art.182 comma 2 cod.proc.pen., trattandosi di nullità realizzatasi alla presenza della difesa dell'imputato.

Orbene dall'esame dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, che la Corte di Cassazione è autorizzata ad esaminare in ragione della natura del vizio dedotto, emerge che la difesa del ^(omissis) abbia tempestivamente denunciato la nullità-inutilizzabilità della testimonianza del consulente tecnico del pubblico ministero, dapprima opponendosi alla testimonianza del consulente, stante la inutilizzabilità del patrimonio conoscitivo che aveva dato luogo all'accertamento dichiarato nullo (verbale udienza 29.1.2018 pag.15 ss.) e successivamente contrastando la richiesta di produzione in giudizio della consulenza tecnica come richiesto dal pubblico ministero stante la già dichiarata nullità e la impossibilità di separare, come sopra riconosciuto, quanto non vi fosse di irripetibile nell'operato del consulente tecnico (udienza del 4.12.2017 pag.32).

7. La sentenza deve pertanto essere annullata per avere posto alla base della decisione un esito istruttorio (testimonianza del consulente tecnico del Pubblico Ministero dott.ssa (omissis)), affetto da nullità derivata a seguito della pronuncia di nullità dell'accertamento tecnico irripetibile da

parte del giudice per la udienza preliminare, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

8. L'annullamento della sentenza impugnata ai fini di una nuova valutazione sul giudizio di responsabilità dell'imputato risulta assorbente rispetto alle questioni sollevate dalla parte civile, nel proprio ricorso, limitatamente alla revoca delle statuizioni concernenti l'assegnazione di somme provvisionali, questioni che potranno essere esaminate dal giudice di rinvio una volta definito il tema del giudizio sulla responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 Marzo 2021


Il giudice estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 24 MAG. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

